



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 9.4.2010  
COM(2010) 136 definitivo

## **ALLEGATO VI**

**Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la  
Repubblica di Corea, dall'altra**

**Allegato del capo 9 "Appalti pubblici"**

## ALLEGATO 9

### CONTRATTI BOT E CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI

#### *Articolo 1 Definizioni:*

1. Per quanto riguarda la Corea, si intende per

**"contratto BOT"**: un contratto che ha per oggetto principale la costruzione o il risanamento di infrastrutture fisiche, impianti, edifici, installazioni o altre opere pubbliche e ai termini del quale, in contropartita dell'esecuzione del contratto, il soggetto aggiudicatore conferisce al fornitore, per un periodo determinato, la proprietà a titolo temporaneo o il diritto di controllare e di gestire tali opere, nonché di esigere un pagamento per il loro uso per la durata del contratto.

2. Per quanto riguarda l'Unione europea, si intende per

**"concessione di lavori pubblici"**: un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto di lavori pubblici, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

**"appalto di lavori pubblici"**: un appalto pubblico avente per oggetto l'esecuzione o la progettazione e l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui alla divisione 51 della CPC o di un'opera, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle prescrizioni dell'amministrazione aggiudicatrice; e

**"opera"**: il risultato, considerato nel suo insieme, di lavori di costruzione o di ingegneria civile che di per sé è sufficiente ad assolvere una funzione economica o tecnica.

#### *Articolo 2: Norme applicabili ai contratti BOT e alle concessioni di lavori pubblici*

##### *Trattamento nazionale e non discriminazione*

1. Per quanto riguarda le disposizioni legislative e regolamentari, le procedure e le prassi relative ai contratti BOT o alle concessioni di lavori pubblici di cui all'articolo 3 del presente allegato, ciascuna Parte, compresi i suoi soggetti aggiudicatori, accorda immediatamente e senza riserve a merci, servizi e fornitori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che la Parte, compresi i suoi soggetti aggiudicatori, accorda alle merci, ai servizi e ai fornitori nazionali.
2. Per quanto riguarda le disposizioni legislative e regolamentari, le procedure e le prassi relative ai contratti BOT o alle concessioni di lavori pubblici di cui all'articolo 3 del presente allegato, una Parte, compresi i suoi soggetti aggiudicatori, non riserva a un fornitore dell'altra Parte stabilito sul territorio nazionale, in funzione del grado di partecipazione o di proprietà estere, un trattamento meno favorevole di quello accordato a un altro fornitore anch'egli stabilito sul territorio nazionale.

### *Avviso di intenzione di aggiudicare un contratto*

3. Le Parti dispongono la pubblicazione da parte dei soggetti aggiudicatori, in uno dei mezzi di cui all'articolo 4 del presente allegato (gazzetta ufficiale o supporto elettronico) di avvisi relativi all'intenzione di aggiudicare contratti BOT o concessioni di lavori pubblici di cui all'articolo 3 del presente allegato. I fornitori interessati possono prendere visione gratuitamente di tale avviso, possibilmente attraverso un punto d'accesso unico, e presentare le loro offerte o domande di partecipazione. Ogni avviso include le seguenti informazioni:
  - a) il nome e l'indirizzo del soggetto aggiudicatore e altre informazioni necessarie per contattarlo e ottenere la documentazione relativa al contratto;
  - b) una descrizione del contratto;
  - c) l'indirizzo e la data limite per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;
  - d) la lingua o le lingue nelle quali possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione;
  - e) un elenco e una descrizione sommaria delle condizioni di partecipazione dei fornitori; e
  - f) i principali criteri di aggiudicazione del contratto.

### *Pubblicazione della decisione di aggiudicazione*

4. Entro un termine ragionevole dall'aggiudicazione di ciascun contratto di cui all'articolo 3 del presente allegato, le Parti provvedono a dare pubblica comunicazione della decisione di aggiudicazione utilizzando i mezzi (gazzetta ufficiale o supporto elettronico) di cui all'articolo 4 del presente allegato, indicando i nomi e gli indirizzi del soggetto appaltante e dell'aggiudicatario.

### *Controllo*

5. Le Parti predispongono un efficace sistema di controllo delle decisioni adottate dalle autorità competenti di cui al presente allegato. Tale obbligo non implica l'istituzione di un sistema speciale di controllo amministrativo o giurisdizionale.

### *Altre norme e procedure*

6. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, il presente allegato lascia impregiudicate le misure adottate dalle Parti destinate ad incoraggiare le piccole e medie imprese a partecipare ai contratti BOT o alle concessioni di lavori pubblici in conformità delle rispettive disposizioni nazionali.

### *Sicurezza ed eccezioni generali*

7. Nessuna disposizione del presente allegato osta a che una Parte adotti misure o mantenga riservate determinate informazioni qualora essa lo ritenga necessario per la

tutela dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza in relazione a contratti relativi ad armi, munizioni o materiale bellico oppure a contratti indispensabili per la sicurezza o la difesa nazionale.

8. Fatto salvo l'obbligo di non applicare i provvedimenti che seguono in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti in presenza delle medesime condizioni, oppure una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente allegato osta a che una Parte istituisca o applichi provvedimenti:
  - a) necessari per tutelare la morale pubblica o per mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;
  - b) necessari per tutelare la vita o la salute delle persone e del mondo animale o vegetale;
  - c) necessari per tutelare la proprietà intellettuale; oppure
  - d) riguardanti merci o servizi forniti da soggetti disabili o istituzioni benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario.

#### *Articolo 3: Portata e campo di applicazione*

1. Il presente allegato si applica ai contratti BOT e alle concessioni di lavori pubblici di valore superiore a 15 000 000 DSP.
2. Per quanto riguarda l'Unione europea, il presente allegato si applica alle concessioni di lavori pubblici dei soggetti elencati negli allegati 1 e 2 dell'appendice I del GPA 1994 relativi all'Unione europea e negli allegati corrispondenti di accordi che sostituiscono o modificano il GPA 1994, nei settori ivi indicati.
3. Per quanto riguarda la Corea, il presente allegato si applica ai contratti BOT dei soggetti elencati negli allegati 1 e 2 dell'appendice I del GPA 1994 relativi alla Corea e negli allegati corrispondenti di accordi che sostituiscono o modificano il GPA 1994, nonché ai contratti BOT di tutte le amministrazioni locali<sup>1</sup> di Seoul City, Busan City, Incheon City e Gyonggi-do.

#### *Articolo 4: Mezzi di pubblicazione*

1. Per la Corea,

la pagina Internet dei soggetti indicati negli allegati 1 e 2 dell'appendice I del GPA 1994 relativi alla Corea e negli allegati corrispondenti di accordi che sostituiscono o modificano il GPA 1994 e di tutte le amministrazioni locali di Seoul City, Busan City, Incheon City e Gyonggi-do, nonché i quotidiani.

---

<sup>1</sup> Per la Corea, l'**amministrazione locale** è quella definita come tale nella legge sull'autonomia locale (*Local Autonomy Act*).

2. Per l'Unione europea,  
il sistema informativo per gli appalti pubblici:

**[http://simap.europa.eu/index\\_en.html](http://simap.europa.eu/index_en.html)**

la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea